



Lunedi' 13/12/2021

La fruizione del credito formazione 4.0

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

L'articolo 1, comma 214, L. 160/2019 prevede che il credito d'imposta formazione 4.0 sia utilizzabile esclusivamente in compensazione â€œa decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili―. L'agevolazione è fruibile in unica soluzione.

La fruizione del credito formazione 4.0 resta subordinata all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione contabile, ai sensi dell'articolo 4 D.M. 04.05.2018.

La risoluzione dell'Agenzia Entrate 6/E/2019 ha istituito il codice tributo da utilizzare 6897, denominato "credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0 – art. 1, commi da 46 a 56, della legge n. 205/2017 e art. 1, commi da 78 a 81, della legge n. 145/2018―.

In sede di compilazione del modello "F24―, il suddetto codice tributo Ã" esposto nella "Sezione Erario―, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati― ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati―.

Il campo "anno di riferimento― Ã" valorizzato con il periodo d'imposta di sostenimento della spesa, nel formato "AAAA―.